

presentata il 12 dicembre 2010 dal relatore speciale della Commissione Affari Legali e Diritti Umani del Consiglio d'Europa.

Il termine di scadenza della missione è al momento fissato al 14 giugno 2018.

Per il 2018, la consistenza media del contingente nazionale impiegato nella missione è confermata in 4 unità.

3. BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO:

- istituita dall'**azione comune 2008/124/PESC** adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 4 febbraio 2008, modificata e prorogata in ultimo dalle **decisioni PESC/2016/947 e PESC/2017/973**, adottate dal Consiglio dell'Unione europea, in linea con l'UNSCR 1244 (1999);
- deliberazione del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2017;
- risoluzioni della Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e del Senato della Repubblica (Doc. XXIV, n. 71) approvate l'8 marzo 2017.

4. COMPOSIZIONE DEGLI ASSETTI DA INVIARE:

- mezzi terrestri: /;
- mezzi navali: /;
- mezzi aerei: /.

5. NUMERO MASSIMO DELLE UNITÀ DI PERSONALE: **4 unità.**

6. DURATA PROGRAMMATA: **1° gennaio 2018 – 30 settembre 2018.**

7. FABBISOGNO FINANZIARIO PER LA DURATA PROGRAMMATA: **euro 249.012.**

## SCHEDA 3

## MISSIONI INTERNAZIONALI

## EUROPA

- Proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UE denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (**EULEX Kosovo**).

## 1. AREA GEOGRAFICA DI INTERVENTO E SEDE:

Kosovo.

Sede: comando principale a Pristina; uffici sul territorio del Kosovo e uffici di collegamento in funzione di necessità; un elemento di sostegno a Bruxelles.

## 2. MANDATO INTERNAZIONALE, OBIETTIVI E TERMINE DI SCADENZA

L'EULEX KOSOVO assiste le istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee.

In piena cooperazione con i programmi di assistenza della Commissione europea, l'EULEX KOSOVO assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive.

Per assolvere il mandato della missione, l'EULEX KOSOVO:

- a) offre alle competenti istituzioni kosovare monitoraggio, tutoraggio e consulenza in tutti i settori inerenti allo stato di diritto in senso lato (dogane comprese), mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive;
- b) mantiene e promuove lo stato di diritto e l'ordine e la sicurezza pubblici, eventualmente anche in consultazione con le pertinenti autorità civili internazionali presenti in Kosovo, ribaltando o annullando decisioni operative assunte dalle competenti autorità kosovare;
- c) concorre ad assicurare che tutti i servizi kosovari incaricati di garantire lo stato di diritto, comprese le dogane, non subiscano ingerenze politiche;
- d) provvede affinché i casi di crimini di guerra, terrorismo, criminalità organizzata, corruzione, crimini etnici, reati finanziari/economici e altri reati gravi siano adeguatamente investigati, perseguiti, giudicati e puniti conformemente alla legge applicabile, eventualmente anche da inquirenti, magistrati e giudici internazionali che si associno a inquirenti, magistrati e giudici kosovari o che agiscano in indipendenza, eventualmente anche creando strutture di cooperazione e di coordinamento fra polizia e autorità giudiziarie;
- e) contribuisce a rafforzare la cooperazione e il coordinamento in tutto l'iter giudiziario, soprattutto per quanto riguarda la criminalità organizzata;
- f) contribuisce alla lotta contro la corruzione, la frode e la criminalità finanziaria;
- g) contribuisce all'attuazione della strategia e del piano d'azione anticorruzione per il Kosovo;
- h) assume altre responsabilità, in indipendenza o a sostegno delle competenti autorità kosovare, al fine di mantenere e promuovere lo stato di diritto e l'ordine e la sicurezza pubblici, in consultazione con le pertinenti strutture del Consiglio;
- i) assicura che tutte le sue attività rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e di integrazione di genere;
- j) coopera con le autorità giudiziarie e con le autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e degli Stati terzi nell'esecuzione del suo mandato.

Per assolvere il suo mandato, comprese le responsabilità esecutive, l'EULEX KOSOVO sostiene i procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro al fine di perseguire e pronunciarsi sulle azioni penali risultanti dall'inchiesta sulle accuse sollevate in una relazione

dal titolo «Trattamento disumano delle persone e traffico illecito di organi umani in Kosovo» presentata il 12 dicembre 2010 dal relatore speciale della Commissione Affari Legali e Diritti Umani del Consiglio d'Europa.

Il termine di scadenza della missione è al momento fissato al 14 giugno 2018.

3. BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO:

- istituita dall'**azione comune 2008/124/PESC** adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 4 febbraio 2008, modificata e prorogata in ultimo dalle **decisioni PESC/2016/947 e PESC/2017/973**, adottate dal Consiglio dell'Unione europea, in linea con l'UNSCR 1244 (1999);
- deliberazione del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2017;
- risoluzioni della Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e del Senato della Repubblica (Doc. XXIV, n. 71) approvate l'8 marzo 2017.

4. COMPOSIZIONE DEGLI ASSETTI DA INVIARE:

- mezzi terrestri: n. ;
- mezzi navali: n. ;
- mezzi aerei: n. .

5. NUMERO MASSIMO DELLE UNITÀ DI PERSONALE: **23 unità**

6. DURATA PROGRAMMATA: **a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.**

7. FABBISOGNO FINANZIARIO PER LA DURATA PROGRAMMATA: **euro 1.314.460**

## SCHEDA 4

## MISSIONI INTERNAZIONALI

## EUROPA

- Proroga della partecipazione di magistrati alla missione UE denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (**EULEX Kosovo**).

## 8. AREA GEOGRAFICA DI INTERVENTO E SEDE:

Kosovo.

Sede: comando principale a Pristina; uffici sul territorio del Kosovo e uffici di collegamento in funzione di necessità; un elemento di sostegno a Bruxelles.

## 9. MANDATO INTERNAZIONALE, OBIETTIVI E TERMINE DI SCADENZA

L'EULEX KOSOVO assiste le istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee.

In piena cooperazione con i programmi di assistenza della Commissione europea, l'EULEX KOSOVO assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive.

Per assolvere il mandato della missione, l'EULEX KOSOVO:

- a) offre alle competenti istituzioni kosovare monitoraggio, tutoraggio e consulenza in tutti i settori inerenti allo stato di diritto in senso lato (dogane comprese), mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive;
- b) mantiene e promuove lo stato di diritto e l'ordine e la sicurezza pubblici, eventualmente anche in consultazione con le pertinenti autorità civili internazionali presenti in Kosovo, ribaltando o annullando decisioni operative assunte dalle competenti autorità kosovare;
- c) concorre ad assicurare che tutti i servizi kosovari incaricati di garantire lo stato di diritto, comprese le dogane, non subiscano ingerenze politiche;
- d) provvede affinché i casi di crimini di guerra, terrorismo, criminalità organizzata, corruzione, crimini etnici, reati finanziari/economici e altri reati gravi siano adeguatamente investigati, perseguiti, giudicati e puniti conformemente alla legge applicabile, eventualmente anche da inquirenti, magistrati e giudici internazionali che si associno a inquirenti, magistrati e giudici kosovari o che agiscano in indipendenza, eventualmente anche creando strutture di cooperazione e di coordinamento fra polizia e autorità giudiziarie;
- e) contribuisce a rafforzare la cooperazione e il coordinamento in tutto l'iter giudiziario, soprattutto per quanto riguarda la criminalità organizzata;
- f) contribuisce alla lotta contro la corruzione, la frode e la criminalità finanziaria;
- g) contribuisce all'attuazione della strategia e del piano d'azione anticorruzione per il Kosovo;
- h) assume altre responsabilità, in indipendenza o a sostegno delle competenti autorità kosovare, al fine di mantenere e promuovere lo stato di diritto e l'ordine e la sicurezza pubblici, in consultazione con le pertinenti strutture del Consiglio;
- i) assicura che tutte le sue attività rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e di integrazione di genere;
- j) coopera con le autorità giudiziarie e con le autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e degli Stati terzi nell'esecuzione del suo mandato.

Per assolvere il suo mandato, comprese le responsabilità esecutive, l'EULEX KOSOVO sostiene i procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro al fine di perseguire e pronunciarsi sulle azioni penali risultanti dall'inchiesta sulle accuse sollevate in una relazione dal titolo «Trattamento disumano delle persone e traffico illecito di organi umani in Kosovo»

presentata il 12 dicembre 2010 dal relatore speciale della Commissione Affari Legali e Diritti Umani del Consiglio d'Europa.

Il termine di scadenza della missione è al momento fissato al 14 giugno 2018.

10. BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO:

- istituita dall'**azione comune 2008/124/PESC** adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 4 febbraio 2008, modificata e prorogata in ultimo dalle **decisioni PESC/2016/947** e **PESC/2017/973**, adottate dal Consiglio dell'Unione europea, in linea con l'UNSCR 1244 (1999);
- deliberazione del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2017;
- risoluzioni della Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e del Senato della Repubblica (Doc. XXIV, n. 71) approvate l'8 marzo 2017.

11. COMPOSIZIONE DEGLI ASSETTI DA INVIARE:

- mezzi terrestri: n. ;
- mezzi navali: n. ;
- mezzi aerei: n. .

12. NUMERO MASSIMO DELLE UNITÀ DI PERSONALE: **2 unità**

13. DURATA PROGRAMMATA: **1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018.**

14. FABBISOGNO FINANZIARIO PER LA DURATA PROGRAMMATA: **euro 88.289**

## SCHEDA 5

## MISSIONI INTERNAZIONALI

## EUROPA

► Proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UN denominata *United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)*.

## 1. AREA GEOGRAFICA DI INTERVENTO E SEDE:

Kosovo.

## 2. MANDATO INTERNAZIONALE, OBIETTIVI E TERMINE DI SCADENZA

UNMIK è una forza internazionale delegata all'amministrazione civile del Kosovo e svolge i seguenti compiti:

- organizzare le funzioni amministrative essenziali;
- creare le basi per una solida autonomia e per l'autogoverno del Kosovo;
- facilitare il processo politico per determinare il futuro *status* del Kosovo;
- coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali;
- fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti;
- mantenere l'ordine pubblico;
- far rispettare i diritti umani;
- assicurare la sicurezza e il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi.

La missione non ha un termine di scadenza predeterminato.

## 3. BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO:

- UNSCR 1244 (1999);
- deliberazione del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2017;
- risoluzioni della Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e del Senato della Repubblica (Doc. XXIV, n. 71) approvate l'8 marzo 2017.

## 4. COMPOSIZIONE DEGLI ASSETTI DA INVIARE:

- mezzi terrestri: n. /;
- mezzi navali: n. ;
- mezzi aerei: n. .

5. NUMERO MASSIMO DELLE UNITÀ DI PERSONALE: **1 unità**6. DURATA PROGRAMMATA: **1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018.**7. FABBISOGNO FINANZIARIO PER LA DURATA PROGRAMMATA: **euro 63.460**

## SCHEDA 6

## MISSIONI INTERNAZIONALI

## EUROPA

➤ Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata **EUFOR ALTHEA**.

## 1. AREA GEOGRAFICA DI INTERVENTO E SEDE:

Bosnia-Erzegovina.

Sede: Sarajevo.

## 2. MANDATO INTERNAZIONALE, OBIETTIVI E TERMINE DI SCADENZA

EUFOR ALTHEA ha il mandato di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo altresì la strada all'integrazione della Bosnia-Erzegovina nell'Unione europea.

Il termine di scadenza della missione è al momento fissato all'8 novembre 2018.

Per il 2018, la consistenza media del contingente nazionale impiegato nella missione è confermata in 5 unità.

## 3. BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO:

- istituita dall'**azione comune 2004/570/PESC** adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004, avviata dalla **decisione 2004/803/PESC** adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 25 novembre 2004, modificata dall'**azione comune 2007/720/PESC** adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'8 novembre 2007. La decisione dell'UE di avviare in Bosnia una missione, comprensiva di una componente militare, segue alla decisione della NATO di concludere l'operazione SFOR entro la fine del 2004 e alla UNSCR 1551 (2004), che ha accolto favorevolmente il proposito della UE di lanciare una propria missione militare in Bosnia-Erzegovina;
- **UNSCR 2384 (2017)** ha confermato il riconoscimento alla missione ALTHEA del ruolo principale per la stabilizzazione della pace sotto gli aspetti militari, da svolgere in collaborazione con il NATO HQ presente a Sarajevo, e il relativo mandato è stato rinnovato per un periodo di dodici mesi, fino all'8 novembre 2018;
- deliberazione del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2017;
- risoluzioni della Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e del Senato della Repubblica (Doc. XXIV, n. 71) approvate l'8 marzo 2017.

## 4. COMPOSIZIONE DEGLI ASSETTI DA INVIARE:

- mezzi terrestri: /;
- mezzi navali: /;
- mezzi aerei: /.

5. NUMERO MASSIMO DELLE UNITÀ DI PERSONALE: **5 unità**.6. DURATA PROGRAMMATA: **1° gennaio 2018 - 30 settembre 2018**.7. FABBISOGNO FINANZIARIO PER LA DURATA PROGRAMMATA: **euro 197.424**.

## SCHEDA 7

## MISSIONI INTERNAZIONALI

## EUROPA

- Proroga della partecipazione di personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) alla missione **bilaterale di cooperazione in Albania e nei Paesi dell'area balcanica**.

## 1. AREA GEOGRAFICA DI INTERVENTO E SEDE:

Albania e Paesi dell'area balcanica

## 2. MANDATO INTERNAZIONALE, OBIETTIVI E TERMINE DI SCADENZA

## • Albania:

- funzioni di assistenza e sostegno in favore delle Istituzioni di polizia e giudiziarie del Paese in conformità all'Accordo bilaterale sottoscritto tra Italia e Albania;
- strategie di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminali dell'area mediante il rafforzamento della cooperazione bilaterale;
- analisi politica strategica per l'adozione di politiche comuni sulla sicurezza;
- implementazione dello scambio informativo per la cooperazione operativa con particolare riguardo alla individuazione di patrimoni illeciti di organizzazioni criminali, alla localizzazione e alla cattura di latitanti di maggiore spessore criminale e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti;
- consulenza, assistenza e addestramento delle Forze di polizia albanesi anche attraverso un "Nucleo di Frontiera Marittima" con sede a Durazzo, incaricato di svolgere le predette attività anche con l'ausilio di proprie motovedette;

## • Paesi dell'area balcanica:

- funzioni di assistenza e sostegno in favore delle Istituzioni di polizia e giudiziarie dei Paesi dell'area balcanica finalizzate allo sviluppo delle capacità organizzative e operative;
- strategie di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminali dell'area mediante il rafforzamento della cooperazione bilaterale e multilaterale;
- analisi politica strategica per l'adozione di politiche comuni sulla sicurezza;
- implementazione dello scambio informativo per la cooperazione operativa con particolare riguardo alla individuazione di patrimoni illeciti di organizzazioni criminali, alla localizzazione e alla cattura di latitanti di maggiore spessore criminale e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

## 3. BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO:

- **Protocollo d'intesa**, concernente la riorganizzazione delle Forze di polizia albanesi, sottoscritto il 17 settembre 1997, dai Ministeri dell'interno della Repubblica italiana e della Repubblica di Albania. Per rafforzare tale cooperazione, in data 19 giugno 2007 è stato firmato l'**Accordo di cooperazione** tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania nella lotta contro la criminalità;
- **Accordi bilaterali** di cooperazione in materia di lotta alla criminalità e di collaborazione tra forze di polizia con i Paesi dell'area balcanica
- deliberazione del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2017;
- risoluzioni della Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e del Senato della Repubblica (Doc. XXIV, n. 71) approvate l'8 marzo 2017..

**4. COMPOSIZIONE DEGLI ASSETTI DA INVIARE:**• **Albania:**

Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale è presente con un Ufficio di Collegamento Interforze (sede a Tirana) in cui sono impiegati n. 1 Ufficiale di Collegamento coadiuvato da 3 elementi di supporto, appartenenti alle Forze di Polizia italiane, unitamente a 4 autovetture di servizio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Durante il periodo di riferimento, in attuazione degli accordi bilaterali di cooperazione, sono previsti n. 10 missioni per corsi di formazione da attuarsi con l'impiego, in loco, di 3 unità della durata di gg. 15 ciascuno e n. 1 missione per attività di pattugliamento congiunto da attuarsi con l'impiego di 6 unità delle Forze di Polizia italiane.

La Guardia di Finanza è presente con un "Nucleo di Frontiera Marittima" avente sede a Durazzo con l'impiego di nr. 24 unità, unitamente ai seguenti mezzi:

- a. navali: n. 2 vedette classe "V.2000" e n. 3 gommoni classe "BSO";
- b. terrestri: n. 12 automobili + n. 1 furgone;
- c. aerei: n. 1 aereo della linea Piaggio "P166DP1", rischierato presso l'aeroporto di Tirana ed equipaggiato con sensori ottici ed iperspettrali (periodo maggio – settembre).

• **Paesi dell'area balcanica:**

Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale è presente con l'impiego di 10 Ufficiali di collegamento coadiuvati da 11 elementi di supporto, unitamente a 20 autovetture di servizio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dislocati nelle sedi diplomatiche dei paesi dell'Area Balcanica, la cui interazione è affidata all'Ufficio di coordinamento regionale di Bucarest, al fine di rendere più omogeneo il contrasto al crimine organizzato attraverso una puntuale conoscenza dei legami esistenti tra sodalizi criminali, il monitoraggio dei fenomeni criminali, l'individuazione di casi operativi verso cui indirizzare specifiche attività di contrasto, nonché l'avvio di iniziative congiunte per lo sviluppo delle indagini.

Inoltre, in attuazione degli accordi bilaterali di cooperazione intercorrenti con i paesi dell'area, sono previsti corsi di formazione ed attività di pattugliamento congiunto per un totale complessivo di 10 missioni nei diversi settori dell'attività di polizia con l'impiego, in loco, di 3 unità delle Forze di Polizia italiane per la durata di gg. 15 ciascuna.

**5. NUMERO MASSIMO DELLE UNITÀ DI PERSONALE:**

- Albania: **44 unità**, di cui **4 unità** dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, **9 unità** specializzate delle Forze di Polizia italiane per corsi di formazione ed attività di pattugliamento congiunto e **31 unità** della Guardia di Finanza,
- Paesi dell'area balcanica: **24 unità**, di cui 21 unità del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e 3 unità specializzate delle Forze di polizia italiane per corsi di formazione ed attività di pattugliamento

**6. DURATA PROGRAMMATA: 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018.****7. FABBISOGNO FINANZIARIO PER LA DURATA PROGRAMMATA: euro 5.897.667**

## SCHEDA 8

## MISSIONI INTERNAZIONALI

## EUROPA

- Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* (UNFICYP).

## 1. AREA GEOGRAFICA DI INTERVENTO E SEDE:

Cipro.

## 2. MANDATO INTERNAZIONALE, OBIETTIVI E TERMINE DI SCADENZA

UNFICYP ha il mandato di contribuire alla stabilizzazione dell'area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell'isola mediante attività di osservazione, controllo e pattugliamento della linea di cessate il fuoco e svolgendo attività di assistenza umanitaria e di mediazione negli incontri tra le parti. Nell'ambito della missione opera l'UN *Police* con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella "buffer zone".

Il termine di scadenza della missione è al momento fissato al 31 gennaio 2018.

Per il 2018, la consistenza media del contingente nazionale impiegato nella missione è confermata in 4 unità.

## 3. BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO:

- UNSCR 1251 (1999) e 2263 (2016) richiamate, in ultimo, da UNSCR 2369 (2017), che ha esteso il mandato della missione fino al 31 gennaio 2018;
- deliberazione del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2017;
- risoluzioni della Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e del Senato della Repubblica (Doc. XXIV, n. 71) approvate l'8 marzo 2017.

## 4. COMPOSIZIONE DEGLI ASSETTI DA INVIARE:

- mezzi terrestri: /;
- mezzi navali: /;
- mezzi aerei: /.

5. NUMERO MASSIMO DELLE UNITÀ DI PERSONALE: **4 unità.**6. DURATA PROGRAMMATA: **1° gennaio 2018 - 30 settembre 2018.**7. FABBISOGNO FINANZIARIO PER L'ANNO IN CORSO: **euro euro 187.633.**

## SCHEDA 9

## MISSIONI INTERNAZIONALI

## EUROPA

- Proroga della partecipazione di personale militare all'operazione NATO denominata *Sea Guardian*.

## 1. AREA GEOGRAFICA DI INTERVENTO E SEDE:

Mar Mediterraneo.

*Allied Maritime Command Headquarters* (MARCOM) a Northwood (UK),

## 2. MANDATO INTERNAZIONALE, OBIETTIVI E TERMINE DI SCADENZA

Attraverso *Sea Guardian*, la NATO intende contribuire al mantenimento di un ambiente marittimo sicuro, sostenendo tre compiti fondamentali dell'Alleanza: la difesa collettiva, la gestione delle crisi e la sicurezza cooperativa.

Diversamente da *Active Endeavour*, a cui è subentrata, l'operazione *Sea Guardian* non è condotta in base alla clausola di difesa collettiva dell'Alleanza di cui all'articolo 5 del Trattato; potrebbe tuttavia avere una componente basata su tale clausola, se il Consiglio Nord Atlantico (NAC) deciderà in tal senso.

L'operazione è in grado di intraprendere le seguenti sette attività, con l'approvazione del NAC:

- supportare la conoscenza della situazione marittima: l'attenzione sarà focalizzata sulla condivisione delle informazioni tra gli alleati e con le agenzie civili per migliorare la NATO *Recognised Maritime Picture* (RMP);
- sostenere la libertà di navigazione: questa attività include la sorveglianza, il pattugliamento, l'interdizione marittima, le operazioni speciali, il dispiegamento di reparti delle forze dell'ordine e, se autorizzato, l'uso della forza;
- condurre attività di interdizione marittima: per le azioni a risposta rapida saranno assegnati assetti e potranno essere utilizzati forze per operazioni speciali ed esperti in armi chimiche, (CBRN) biologici, radiologici e nucleari a bordo di navi sospette;
- combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa: l'obiettivo sarà quello di impedire il trasporto e la distribuzione delle armi di distruzione di massa e coinvolgerà la capacità di localizzare, identificare e sequestrare il materiale CBRN illecito che transita in mare;
- proteggere le infrastrutture critiche: su richiesta di un paese, membro o non membro dell'Alleanza, e in conformità con le indicazioni del NAC, la NATO contribuirà a proteggere le infrastrutture critiche nell'ambiente marittimo, compreso il controllo dei punti di strozzatura;
- sostenere la lotta al terrorismo in mare: ciò comporterà la pianificazione e la condotta di operazioni per dissuadere, distruggere, e difendere e proteggere contro le attività terroristiche *maritime-based*;
- contribuire alla *capacity-building* della sicurezza marittima: il contributo della NATO sarà complementare agli sforzi della comunità internazionale, cooperando con i paesi non membri della NATO, agenzie civili e altre organizzazioni internazionali.

*Sea Guardian* opera sotto il comando dell'*Headquarters Allied Maritime Command* (HQ MARCOM), di stanza a Northwood, in Gran Bretagna, e le forze sono generate dalle attività nazionali.

Attualmente *Sea Guardian* svolge tre delle sette attività previste: supportare la conoscenza della situazione marittima nel Mar Mediterraneo, sostenere la lotta al terrorismo in mare e contribuire alla *capacity-building* della sicurezza marittima.

La missione non ha un termine di scadenza predeterminato.

Per il 2018, la consistenza media del contingente nazionale impiegato nella missione è confermata in 75 unità.

3. BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO:

- **Trattato NATO;**
- deliberazione del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2017;
- risoluzioni della Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e del Senato della Repubblica (Doc. XXIV, n. 71) approvate l'8 marzo 2017.

4. COMPOSIZIONE DEGLI ASSETTI DA INVIARE:

- mezzi terrestri: /;
- mezzi navali: n. **2** (a cui si aggiunge una unità navale in *stand-by* che potrà essere resa disponibile attingendo ad assetti impiegati in operazioni nazionali, subordinandone l'impiego ad eventuali prioritarie esigenze nazionali);
- mezzi aerei: n. **2**.

5. NUMERO MASSIMO DELLE UNITÀ DI PERSONALE:

**287 unità** (consistenza media annua pari a 75 unità in funzione del periodo di impiego).

6. DURATA PROGRAMMATA: **1° gennaio 2018 - 30 settembre 2018.**

7. FABBISOGNO FINANZIARIO PER LA DURATA PROGRAMMATA: **euro 12.513.518.**

## SCHEDA 10

## MISSIONI INTERNAZIONALI

## EUROPA

➤ Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata **EUNAVFOR MED operazione SOPHIA**

## 1. AREA GEOGRAFICA DI INTERVENTO E SEDE:

Mar Mediterraneo centromeridionale.

## 2. MANDATO INTERNAZIONALE, OBIETTIVI E TERMINE DI SCADENZA:

EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è una operazione di gestione militare della crisi, che contribuisce a smantellare il modello di *business* delle reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale, realizzata adottando misure sistematiche per individuare, fermare e mettere fuori uso imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori e dai trafficanti, in conformità del diritto internazionale applicabile, incluse l'UNCLOS e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR).

Quale compito aggiuntivo, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA contribuisce allo sviluppo delle capacità e alla formazione della guardia costiera e della marina libiche nei compiti di contrasto in mare, in particolare per prevenire il traffico e la tratta di esseri umani.

Inoltre, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA svolge compiti di sostegno dell'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche.

In riferimento al compito principale riguardante il traffico e la tratta di esseri umani, l'operazione è condotta per fasi successive e conformemente ai requisiti del diritto internazionale:

a) in una prima fase, sostiene l'individuazione e il monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta d'informazioni e il pattugliamento in alto mare conformemente al diritto internazionale;

b) in una seconda fase, suddivisa in due punti:

- punto i): procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dal diritto internazionale applicabile, inclusi UNCLOS e protocollo per combattere il traffico di migranti;

- punto ii): conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque territoriali e interne di tale Stato, di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste da dette risoluzioni o detto consenso;

c) in una terza fase, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, adotta tutte le misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione e relativi mezzi, anche eliminandoli o rendendoli inutilizzabili, che sono sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, nel territorio di tale Stato, alle condizioni previste da dette risoluzioni o detto consenso.

EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere e conservare, conformemente al diritto applicabile, i dati personali relativi alle persone imbarcate su navi partecipanti a EUNAVFOR MED operazione SOPHIA per quanto riguarda le caratteristiche che potrebbero contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali nonché i seguenti dettagli, a esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso, luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di

identificazione e al passaporto. Può trasmettere tali dati, nonché i dati relativi alle imbarcazioni e alle attrezzature utilizzate da dette persone, e le pertinenti informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione di tale compito principale, alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e agli organismi competenti dell'Unione.

Il compito aggiuntivo riguardante lo sviluppo di capacità e formazione della guardia costiera e della marina libiche può essere svolto, secondo le determinazioni del Comitato politico e di sicurezza:

- in alto mare nella convenuta zona di operazione della missione definita nei pertinenti documenti di pianificazione;
- nel territorio, comprese le acque territoriali, della Libia o di uno Stato terzo ospitante vicino della Libia, a seguito di una valutazione del Consiglio dell'Unione europea sulla base di un invito da parte della Libia o dello Stato ospitante interessato, e in conformità del diritto internazionale;
- all'interno di uno Stato membro, su invito, anche nei centri di formazione pertinenti.

Nella misura necessaria per tale compito aggiuntivo, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere, conservare e scambiare con le pertinenti autorità degli Stati membri, i competenti organismi dell'Unione, l'UNSMIL, INTERPOL, la Corte penale internazionale e gli Stati Uniti d'America le informazioni, compresi i dati personali, raccolte ai fini delle procedure di controllo su eventuali tirocinanti, a condizione che questi abbiano prestato il loro consenso scritto. Inoltre, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere e conservare le informazioni mediche e i dati biometrici necessari sui tirocinanti con il loro consenso scritto.

Nella misura necessaria per il compito di sostegno all'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA:

- raccoglie e condivide informazioni con i partner e le agenzie pertinenti mediante i meccanismi di cui ai documenti di pianificazione al fine di contribuire a una conoscenza globale della situazione marittima nella convenuta zona di operazione definita nei pertinenti documenti di pianificazione;
- qualora il CPS determini che le pertinenti condizioni sono soddisfatte, avvia ispezioni, nella convenuta zona di operazione, definita nei pertinenti documenti di pianificazione, in alto mare al largo delle coste libiche, sulle imbarcazioni dirette in Libia o provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che tali imbarcazioni trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi nei confronti della Libia ed effettua gli interventi opportuni per sequestrare e smaltire tali prodotti, anche al fine di deviare tali imbarcazioni e i loro equipaggi verso un porto adatto al fine di facilitare tale smaltimento, con il consenso dello Stato di approdo e in conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui l'UNSCR 2292 (2016);
- in conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui l'UNSCR 2292 (2016), nel corso di ispezioni svolte conformemente al paragrafo 2 EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere prove direttamente connesse al trasporto di prodotti vietati nel quadro dell'embargo sulle armi nei confronti della Libia. Può trasmettere tali prove alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e/o agli organismi competenti dell'Unione;
- inoltre, nella zona di operazione, nei limiti dei suoi mezzi e delle sue capacità, l'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA svolge attività di sorveglianza e raccoglie informazioni sul traffico illecito, comprese informazioni sul petrolio greggio e altre esportazioni illecite contrarie alle UNSCR 2146 (2014) e UNSCR 2362 (2017), contribuendo in tal modo alla conoscenza situazionale e alla sicurezza marittima nel

Mediterraneo centrale. Le informazioni raccolte in tale contesto possono essere fornite alle autorità libiche legittime e alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri nonché agli organismi competenti dell'Unione europea.

Il 4 luglio 2017, sulla base della revisione strategica dell'operazione, il Comitato politico e di sicurezza ha concordato di prorogare il mandato dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA fino al 31 dicembre 2018.

Per il 2018, la consistenza media del contingente nazionale impiegato nella missione si attesterà su 470 unità, con un decremento rispetto al 2017 di 155 unità.

In linea con il mandato della missione, allo scopo di garantire la raccolta informativa in merito alle attività della Guardia costiera libica, al traffico di petrolio dalla Libia e al traffico di esseri umani, è previsto l'impiego di velivoli tipo APR.

### 3. BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO:

- **UNSCR 2240 (2015)** sul mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, adottata il 9 ottobre 2015, che autorizza gli Stati membri, per un periodo di un anno (fino al 9 ottobre 2016), a ispezionare, agendo a livello nazionale o attraverso organizzazioni regionali impegnate nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, le imbarcazioni che navigano in alto mare al largo delle coste libiche qualora abbiano ragionevoli motivi di sospettare che siano usate per il traffico di migranti o la tratta di esseri umani dal territorio della Libia, a condizione che tali Stati membri e organizzazioni regionali cerchino in buona fede di ottenere il consenso dello Stato di bandiera dell'imbarcazione prima di avvalersi dell'autorità conferita dal punto 7 della risoluzione. La risoluzione autorizza altresì a sequestrare le imbarcazioni, ispezionate in virtù dell'autorità conferita dal punto 7, di cui hanno la conferma che siano usate per il traffico di migranti o la tratta di esseri umani dal territorio della Libia e sottolinea che saranno prese misure complementari riguardo alle imbarcazioni ispezionate in virtù dell'autorità conferita dal punto 7, compresa la loro distruzione, conformemente al diritto internazionale in vigore e tenendo adeguatamente conto degli interessi di eventuali terzi che agiscono in buona fede; la risoluzione inoltre autorizza a utilizzare tutte le misure commensurate alle circostanze specifiche per lottare contro i trafficanti di migranti o di esseri umani nel condurre le attività di cui ai punti 7 e 8, rispettando pienamente il pertinente diritto internazionale dei diritti umani e invita gli Stati a condurre tutte le attività per fornire la sicurezza delle persone a bordo come priorità assoluta e per evitare di causare danni all'ambiente o alla sicurezza della navigazione; **UNSCR 2380 (2017)**, che conferma, per un ulteriore anno, fino al 5 ottobre 2018, la risoluzione UNSCR 2240 (2015);
- **decisione (PESC) 2015/778**, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 18 maggio 2015, che istituisce la missione EUNAVFOR MED, poi ridenominata EUNAVFOR MED operazione SOPHIA dalla decisione (PESC) 2015/1926, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 26 ottobre 2015;
- **decisione (PESC) 2015/972**, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 22 giugno 2015, che dispone l'avvio in pari data dell'operazione, chiarendo che spetta al Consiglio dell'Unione europea la valutazione se risultino soddisfatte le condizioni per la transizione oltre la prima fase dell'operazione, tenendo conto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili e del consenso dello Stato costiero interessato, mentre è demandato al Comitato politico e di sicurezza il potere decisionale in merito a quando effettuare la transizione tra le varie fasi dell'operazione;
- **decisione (PESC) 2016/993** del Consiglio dell'Unione europea del 20 giugno 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/778 integrando il mandato della missione con due compiti aggiuntivi: sviluppo di capacità e formazione della guardia costiera e della marina libiche; contributo alla condivisione delle informazioni e attuazione dell'embargo dell'ONU sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche;

- **decisione (PESC) 2016/2314 e decisione (PESC) 2017/1385** del Consiglio dell'Unione europea, rispettivamente, del 19 dicembre 2016 e del 25 luglio 2017, che modificano la decisione (PESC) 2015/778;
- **decisione (PESC) 2015/1772** del Comitato politico e di sicurezza del 28 settembre 2015, che, sulla base della positiva valutazione espressa dal Consiglio dell'Unione europea nella sessione del 14 settembre 2015, stabilisce che l'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, con effetto dal 7 ottobre 2015, proceda alla seconda fase dell'operazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera *b*), punto *i*), della decisione (PESC) 2015/778, approvando anche le regole di ingaggio adattate per tale fase dell'operazione;
- **decisione (PESC) 2016/118** del Comitato politico e di sicurezza del 20 gennaio 2016, che, sulla base della positiva valutazione espressa dal Consiglio dell'Unione europea nella sessione del 18 gennaio 2016, autorizza EUNAVFOR MED operazione SOPHIA a procedere a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dall'UNSCR 2240 (2015), conformemente alla decisione (PESC) 2015/778, per il periodo stabilito in tale risoluzione, comprese le eventuali proroghe successive di tale periodo stabilite dal Consiglio di sicurezza;
- **decisione (PESC) 2016/1635** del Comitato politico e di sicurezza del 30 agosto 2016, che autorizza EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ad avviare lo sviluppo di capacità e formazione della guardia costiera e della marina libiche;
- **decisione (PESC) 2016/1637** del Comitato politico e di sicurezza del 6 settembre 2016, che autorizza EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ad avviare il contributo all'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche;
- deliberazione del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2017;
- risoluzioni della Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e del Senato della Repubblica (Doc. XXIV, n. 71) approvate l'8 marzo 2017.

4. COMPOSIZIONE DEGLI ASSETTI DA INVIARE: \_\_\_\_\_

- mezzi terrestri: /;
- mezzi navali: n. **1**;
- mezzi aerei: n. **2**.

5. NUMERO MASSIMO DELLE UNITÀ DI PERSONALE:

**495 unità** (consistenza media annua pari a 470 unità in funzione del periodo di impiego).

6. DURATA PROGRAMMATA: **1° gennaio 2018 - 30 settembre 2018**.

7. FABBISOGNO FINANZIARIO PER LA DURATA PROGRAMMATA: **euro 30.765.657**.